



13198-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 866/2020
SALVATORE DOVERE		UP - 12/11/2020
ALDO ESPOSITO		R.G.N. 2959/2020
MARIAROSARIA BRUNO		
DANIELA DAWAN	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/05/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE
CORASANITI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rovigo ha dichiarato (omissis) responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. *b*) e comma 2-*sexies*, cod. strada.

2. Avverso la prefata sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso sollevando quattro motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. vizio di motivazione per non avere il giudice di appello motivato il mancato accoglimento delle osservazioni difensive afferenti al rilievo per il quale il manuale d'uso del dispositivo Drager 7110 MKIII (prodotto dalla difesa) ne garantisce il corretto funzionamento sino ad una percentuale di umidità del 95%. I bollettini Arpav del 16/01/2015, riferiti all'orario in cui si è svolto l'accertamento a carico dell'imputato, avevano dimostrato la presenza di elevati tassi di umidità in zona. La sentenza impugnata nulla dice con riguardo al decreto del Ministero dei Trasporti (n. 196 del 22/05/1990) il quale stabilisce che, nei casi di utilizzo dell'alcoltest, l'umidità non debba essere superiore al 90%;

2.2. difetto di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di specifica richiesta nell'atto di appello;

2.3. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale non ha motivato in merito alla durata della sospensione della patente di guida, lamentata come eccessiva dalla difesa. I medesimi rilevi che hanno portato il giudice di primo grado ad applicare la pena base (mesi 3 di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda), concedendo anche la sospensione condizionale della pena, avrebbero dovuto portare il giudice a determinare la durata della sospensione della patente di guida in mesi 6 e non nel massimo previsto (anni 1);

2.4. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. È, peraltro, contraddittorio negare la concessione dei lavori di pubblica utilità sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e poi, sulla base dei medesimi criteri, concedere, come avvenuto, la sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, reitera doglianze cui la Corte di appello ha fornito adeguata e

congrua risposta. Il ricorrente si è, nella sostanza, limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione. Costituisce, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte il principio per il quale deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (*ex multis*, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634).

2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia motivato il mancato accoglimento delle osservazioni difensive relative all'inaffidabilità dei rilievi effettuati, dal dispositivo Drager 7110 MKIII, in condizioni di elevato tasso di umidità. Si tratta di censura che, in realtà, investe la rilettura di elementi di fatto, preclusa alla Corte di cassazione. Deve ricordarsi che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016). Quanto al vizio di illogicità della motivazione, questo, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché —come nel caso in esame— siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di

recente, si è ribadito come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attenga né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma sia circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. La Corte di cassazione non può, in altri termini, come sostanzialmente richiesto nel ricorso in scrutinio, verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali, né può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Sono, pertanto, inammissibili tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

2.2. Tutto ciò premesso, il Collegio osserva che la sentenza impugnata ha illustrato in modo logico e adeguato le ragioni per le quali ha disatteso le obiezioni difensive circa la non efficienza del dispositivo di rilevamento del tasso alcolemico, ricordando che, come riferito, a seguito di specifica domanda, dal verbalizzante ^(omissis), in udienza, l'etilometro era stato revisionato ed era opportunamente custodito all'interno dell'auto. Il teste affermava, altresì, che nel caso di mancanza di adeguate condizioni esterne, il dispositivo "non fa il check... e quindi non si effettua nessuna prova". Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato gli scontrini in atti riportanti la dicitura "autotest corretto, zerotest corretto".

3. Manifestamente infondata è la doglianza sulla mancanza di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui al secondo motivo di ricorso. Invero, il giudice di appello ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dalla sentenza di primo grado, in specie valorizzando la presenza di precedenti e il non modesto

tasso alcolemico riscontrato. Si deve in proposito rammentare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381).

Nel caso di specie, tale elemento è stato comunque implicitamente indicato nei precedenti penali. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, la *ratio* della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al predetto riconoscimento. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò

dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen., anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

4. Analoga valutazione di manifesta infondatezza va fatta con riguardo al terzo motivo di ricorso giacché la sentenza impugnata evidenzia come la valorizzazione dei precedenti penali e il non modesto tasso alcolemico riscontrato siano alla base della conferma del trattamento sanzionatorio, anche sotto il profilo della sanzione amministrativa accessoria. La doglianza afferente alla eccessività della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - ritenuta dalla difesa contrastante con la pena detentiva irrogata dal primo giudice che ne aveva altresì disposto la sospensione condizionale, in ragione di una prognosi favorevole - è infondata. La durata della sospensione della patente di guida, disposta dall'autorità giudiziaria, può essere determinata - attesa la sua specifica finalità di tutela della circolazione stradale - in misura indipendente dalla durata della pena principale inflitta. Rientra, invero, nel potere discrezionale del giudice determinare la durata della detta sanzione, con il solo vincolo del rispetto dei limiti, minimo e massimo, fissati dal legislatore.

5. Anche il quarto motivo, concernente la mancata sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità, si appalesa privo di pregio. Quanto al diniego della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, correttamente la Corte territoriale ha ricordato come essa sia rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, costituendo esercizio di una facoltà esercitabile a seguito di una valutazione di merito, che deve essere congruamente motivata, sulla base dei parametri di cui all'articolo 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, Pacchioli, Rv. 269396; Sez. 4, n. 1015 del 10/12/2015, dep. 2016, Santori, Rv. 265799; Sez. 4, n. 16387 del 23/10/2014, dep. 2015, Caruso, Rv. 263385).

Con motivazione logica e corretta in punto di diritto, i giudici del merito hanno ritenuto, alla luce dei precedenti e del non modesto tasso alcolemico riscontrato, di escludere la sussistenza delle condizioni per la richiesta di sostituzione della pena con i lavoratori di pubblica utilità.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.p.c.m. 8 marzo 2020.


Così deciso il 12 novembre 2020

Il Consigliere estensore


Daniela Dawan

Il Presidente

Emanuele Di Salvo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
8/4/2024
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Dott.ssa  Giudiziario

